

**Dispositivo**

- 1) *Le conclusioni del Consiglio dell'Unione europea, adottate il 26 ottobre 2015, nella sua 3419<sup>a</sup> sessione tenutasi a Lussemburgo, sulla conferenza mondiale delle telecomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) sono annullate.*
- 2) *Il Consiglio dell'Unione europea è condannato alle spese.*
- 3) *La Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopportano le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 68 del 22.2.2016.

**Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen — Belgio) — Argenta Spaarbank NV / Belgische Staat**

(Causa C-39/16) <sup>(1)</sup>

*(Rinvio pregiudiziale — Imposte sulle società — Direttiva 90/435/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articolo 4, paragrafo 2 — Società madri e figlie di Stati membri diversi — Regime fiscale comune — Deducibilità dall'utile imponibile della società madre — Disposizioni nazionali volte ad eliminare la doppia imposizione degli utili distribuiti dalle società figlie — Mancata presa in considerazione dell'esistenza di un nesso tra gli interessi dei prestiti ed il finanziamento della partecipazione che ha dato luogo al versamento dei dividendi)*

(2017/C 437/08)

Lingua processuale: il neerlandese

**Giudice del rinvio**

Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen

**Parti**

Ricorrente: Argenta Spaarbank NV

Convenuto: Belgische Staat

**Dispositivo**

- 1) *L'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/435/CEE del Consiglio, del 23 luglio 1990, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che osta ad una disposizione nazionale, quale l'articolo 198, punto 10<sup>o</sup>, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, in forza della quale gli interessi versati da una società madre nell'ambito di un prestito non sono deducibili dall'utile imponibile della medesima società madre sino a concorrenza di un importo pari a quello dei dividendi, già fiscalmente deducibili, derivanti dalle partecipazioni detenute da detta società madre nel capitale di società figlie per un periodo inferiore ad un anno, anche quando tali interessi non siano connessi al finanziamento di tali partecipazioni.*

- 2) L'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 90/435 dev'essere interpretato nel senso che non autorizza gli Stati membri ad applicare una disposizione nazionale, quale l'articolo 198, punto 10<sup>o</sup>, del codice delle imposte sui redditi del 1992, coordinato dal regio decreto del 10 aprile 1992 e confermato con la legge del 12 giugno 1992, laddove tale disposizione va al di là di quanto è necessario per evitare le frodi e gli abusi.

(<sup>1</sup>) GU C 136 del 18.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal [Tax and Chancery Chamber] — Regno Unito) — The English Bridge Union Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs**

(Causa C-90/16) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Esenzione delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport — Nozione di «sport» — Attività caratterizzata da una componente fisica — Gioco del bridge duplicato)**

(2017/C 437/09)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

**Parti**

Ricorrente: The English Bridge Union Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

**Dispositivo**

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che un'attività, come il bridge duplicato, caratterizzata da una componente fisica che appare irrilevante non rientra nella nozione di «sport» ai sensi di tale disposizione.

(<sup>1</sup>) GU C 145 del 25.4.2016.

---

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 ottobre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Polonia) — procedimento promosso dalla POLBUD — WYKONAWSTWO sp. z o. o., in liquidazione**

(Causa C-106/16) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Libertà di stabilimento — Trasformazione transfrontaliera di una società — Trasferimento della sede legale senza trasferimento della sede effettiva — Diniego di cancellazione dal registro delle imprese — Normativa nazionale che subordina la cancellazione dal registro delle imprese allo scioglimento della società in esito ad una procedura di liquidazione — Sfera di applicazione della libertà di stabilimento — Restrizione alla libertà di stabilimento — Tutela degli interessi dei creditori, dei soci di minoranza e dei dipendenti — Lotta contro le pratiche abusive)**

(2017/C 437/10)

Lingua processuale: il polacco

**Giudice del rinvio**

Sąd Najwyższy